

il diritto dell'accusato, verso il quale nessuno ha qui creduto di dire parola di simpatia, ma che io credo doveroso dirla, perchè fino a quando non si è pronunciato una condanna vi è sempre la possibilità della innocenza; e noi calpesteremmo i sentimenti di giustizia se volessimo trattare l'accusato come condannato.

Che cosa diceva l'articolo terzo del disegno ministeriale? Diceva che gli interessati potevano domandare la determinazione o riduzione della somma ed anche la restrizione a certi beni, semprechè fosse dimostrata la capienza del credito presuntivo dell'erario, a giudizio del Pubblico Ministero, ed a parere poi della Camera di consiglio per le spese giudiziarie.

In questa formula dell'articolo io trovavo un rimedio a quella che vorrei potersi sempre chiamare disinteressata ed anche nobile avidità del Pubblico Ministero, di assicurare quanta maggiore garanzia per le spese da sopportarsi del giudizio. E la garanzia io la trovavo in ciò che poteva benissimo la Camera di consiglio venire a limitare la iscrizione per dare all'accusato il modo di provvedere alla sua difesa.

Comprendo quello che mi si potrà rispondere in nome del diritto comune; ma molti di noi abbiamo un po' di pratica in queste cose e sappiamo che il Pubblico Ministero, anche oggi, valendosi di determinate disposizioni delle leggi vigenti, accende delle larghe iscrizioni, creando diffidenze nel credito, e facendo, in siffatta maniera, al giudicabile la impossibilità di esercitare il sacrosanto diritto di difendersi.

Poichè il fisco oramai deve entrare in tutto (e da un pezzo a questa parte non possiamo esaminare leggi che non siano ispirate da quella padrona, a cui accennava l'onorevole Mussi, cioè dalla finanza), mettiamo un limite a favore del diritto di difesa.

Volete sacrificare al fisco il diritto sacrosanto della parte offesa, di poter ripetere quei danni, pei quali la legge del 1876 consentiva anche l'arresto personale, e che costituiscono la rivalsa di uno dei due estremi del reato; e così venite anche a violare i principî fondamentali del diritto; ma non violate quello che s'ispira non ad un sentimento di pietà, ma ad un principio di giustizia, cioè il diritto, nell'accusato, di difendersi.

Quindi vorrei pregare l'onorevole guar-

dasigilli di sostenere l'articolo 3° del disegno ministeriale come quello che meglio determina questo diritto dell'accusato, e meglio spiega le attribuzioni della Camera di consiglio; per liberare una parte dei beni del giudicabile, per difendersi; e ciò col dettare nel regolamento norme precise al Pubblico Ministero.

**Presidente.** L'onorevole Santini ha facoltà di parlare.

**Santini.** Se l'onorevole Vischi avesse esaminato l'articolo 5° del disegno della Commissione, avrebbe rilevato come in esso sia, in sostanza, trasfuso l'articolo 3° del disegno ministeriale. E, appunto, basandomi sull'articolo 5°, propongo una modificazione di forma, ma che può avere anche un'importanza sostanziale, all'articolo 4° della Commissione, che diventa 3°, perchè uno parmi sia stato soppresso.

Se noi, nell'articolo 5°, ammettiamo che gl'interessati possono reclamare contro queste iscrizioni, prese a cura del Pubblico Ministero, trattandosi di giudicabili, in gran parte, sottoposti ad arresto e che per conseguenza non possono recarsi all'ufficio delle ipoteche, e pei quali non può valere il concetto della pubblicità, che è uno degli elementi essenziali dell'istituto ipotecario, sarà necessario notificare agli interessati o per lo meno all'imputato, al giudicabile, che una somma più o meno grave è stata iscritta sopra i suoi beni. Soltanto, in questo modo, sarà reso possibile l'esercizio della giustizia. E perciò, senza insistere su questo mio emendamento, confido che il ministro e la Commissione vorranno accettarlo.

Ed ora aggiungerò un'altra breve considerazione. Mentre, nella relazione ministeriale, si lamenta che era stata inefficace l'applicazione dell'articolo 1969 del Codice civile, solo perchè il Pubblico Ministero aveva la semplice facoltà di questa iscrizione, la Commissione nota ancora che mancavano delle norme precise. Intanto, di queste norme precise, delle quali, nel disegno stesso, non si indicano neppure i criteri, come bene disse l'onorevole Mussi, di queste norme precise noi dobbiamo lasciare ampia facoltà al Ministero. Confido che ministro e relatore vi diranno di quali norme intendono parlare, perchè vi sono altre norme nella legislazione comune, come le norme per le somme, norme per il tempo, norme per chiedere certificati al catasto, sic-